



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 20/04/2016

Oggetto : I.U.C. ANNO 2016 : ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilasedici , addì venti del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere	X	
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere		X
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere	X	
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa IMPARATO CARMELA

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Il Sig. CASSANI DIMITRI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede per la registrazione;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

- ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, c. 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede :

“14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 :

a) *Al comma 639, le parole : “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti : “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

b) *Il comma 669 è sostituito dal seguente :*

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, c.2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RILEVATO CHE:

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATO CHE:

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti servizi indivisibili stimati in circa € 150.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2016 delle seguenti aliquote TASI:
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri tipi di immobile (fabbricati, aree edificabili e terreni) non comprese nelle fattispecie impositive sopra indicate;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- Il Decreto Min. Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30.04.2016;

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTO il parere dell'Organo di revisione;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità dai Responsabili dei competenti Settori, ed allegati alla presente;

Con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 9 i votanti e n. 3 gli astenuti (Marson Tiziano, De Felice Alessandro e Poli Gian Luigi);

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote della tariffa servizi indivisibili (TASI) :

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni non compresi nella fattispecie impositive sopra individuate;

2. DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015 per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

4. DI DARE MANDATO al dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC, ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI, per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

5. DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 150.000 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	116.000,00
SPESE UFFICIO ANAGRAFE	34.000,00

6. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

7. DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri Comunali presenti, dei quali n. 9 i votanti e n. 3 gli astenuti (Marson Tiziano, De Felice Alessandro e Poli Gian Luigi), espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 20/04/2016

OGGETTO:

I.U.C. ANNO 2016 : ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Fto ROBERTA FERRARI

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Ragioniere

Fto ROBERTA FERRARI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fto CASSANI DIMITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa IMPARATO CARMELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa IMPARATO CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto dott.ssa IMPARATO CARMELA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa IMPARATO CARMELA